

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

- art. 1** oggetto e finalità
- art. 2** beneficiari
- art. 3** presentazione delle domande
- art. 4** istruttoria delle domande
- art. 5** criteri di riparto delle risorse finanziarie
- art. 6** criteri di valutazione delle domande
- art. 7** assegnazione dei contributi
- art. 8** divieto di cumulo dei contributi
- art. 9** concessione dei contributi
- art. 10** erogazione dei contributi
- art. 11** revoca del contributo
- art. 12** norme transitorie
- art. 13** rinvio
- art. 14** rinvio dinamico
- art. 15** modulistica
- art. 16** entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

- 1.** Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.
- 2.** Gli interventi di manutenzione straordinaria finanziati, ai sensi del presente regolamento, sono definiti dall'articolo 3 comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
- 3.** Gli interventi di cui al comma 2, sono finalizzati al conseguimento del risparmio energetico secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ed alla messa a norma degli impianti tecnologici secondo le

modalità indicate dal capo V, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, gli interventi finalizzati all'installazione di ascensori, di nuovi impianti solari termici, fotovoltaici e geotermici con pompe di calore e similari.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili, destinati a prima casa, ed in possesso del certificato di agibilità, al momento della presentazione della domanda di contributo.

art. 3 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, secondo le indicazioni del bando, alle Direzioni Provinciali lavori pubblici competenti per territorio, entro il 1° marzo di ogni anno, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello di cui all'allegato A recante:
 - a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del bene immobile oggetto dell'intervento proposto;
 - b) la descrizione dell'intervento;
 - c) il quadro economico di spesa dell'intervento comprensivo di IVA, di importo non inferiore a 3.000,00 euro;
 - d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto richiedente attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio o che l'intervento costituisce attività edilizia libera.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, nel caso in cui siano comproprietari, possono presentare una sola domanda per l'immobile in comproprietà destinato a prima casa.
3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

art. 4 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento totalmente o parzialmente non ammissibile o incompleta, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

art. 5 criteri di riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia del territorio regionale, mediante l'attribuzione delle seguenti percentuali:
 - a) provincia di Gorizia: 11%;
 - b) provincia di Pordenone: 24%;
 - c) provincia di Trieste: 21%;
 - d) provincia di Udine: 44%.
2. Qualora la quota destinata alla Direzione Provinciale lavori pubblici competente per territorio non venga interamente utilizzata, la parte residua è ripartita tra le altre Direzioni Provinciali lavori pubblici in proporzione alle percentuali di cui al comma 1.

art. 6 criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di contributo sono elencate in ordine di costo dell'intervento proposto.
2. Il 70 per cento delle risorse disponibili è destinato agli interventi collocati nella parte superiore della graduatoria formata ai sensi del comma 1, a partire dall'intervento di maggior costo.
3. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è destinato agli interventi collocati nella parte inferiore della graduatoria formata ai sensi del comma 1, a partire dall'intervento di minor costo.

art. 7 assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo, di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, nella misura del 50 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile e, comunque, con importo non superiore a 10.000,00 euro.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6.
3. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.
4. In caso di ulteriore parità dopo l'applicazione del comma 3, ci si avvarrà del sorteggio per la definizione della graduatoria.
5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. Le domande collocate in graduatoria, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, sono archiviate al 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, con atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:
 - a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, redatta su base provinciale;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio.
8. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 7, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 8 divieto di cumulo dei contributi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento e possono essere concessi per una sola volta allo stesso proprietario o comproprietario dell'immobile sul quale viene realizzata l'opera.

art. 9 concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di prenotazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, comunicano ai soggetti beneficiari l'avvenuta assegnazione del contributo in base alla graduatoria di cui all'articolo 7 e stabiliscono i termini per la presentazione della seguente documentazione:
 - a) l'accettazione del contributo in carta semplice, sul modello di cui all'allegato B;
 - b) l'autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata dall'assemblea condominiale e la dichiarazione dei millesimi di proprietà fornita dall'Amministratore condominiale, nel caso in cui l'intervento interessi parti comuni di un edificio in condominio;
 - c) ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta di cui al comma 1, le Direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione fissando, altresì i termini di esecuzione dei lavori, comunque non superiori a dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, nonché quello relativo alla presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'allegato C.
3. In caso di mancata accettazione del contributo entro il termine fissato con la comunicazione di cui al comma 1, la relativa domanda è archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria.

art. 10 erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, il modello in carta semplice, di cui all'allegato C, di trasmissione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese corredato dalla seguente documentazione di rendicontazione della spesa:
 - a) le fatture quietanzate in originale per l'importo dei lavori, corrispondente al quadro economico di spesa dell'intervento, comprensivo di IVA, presentato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - b) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, prevista dall'articolo 7 del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37;
 - c) la dichiarazione dell'Amministratore del condominio relativa alla spesa corrispondente alla quota millesimale di proprietà del soggetto beneficiario, calcolata sulla base della fattura inerente l'intervento effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio.
2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, la Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio può concedere una proroga di sessanta giorni del termine di rendicontazione della spesa.

art. 11 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ai sensi dell'articolo 9 commi 1 e 2;
 - b) nel caso in cui le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di rendicontazione, non corrispondano, per importi sia inferiori che superiori a quelli inizialmente richiesti, a quelle dichiarate nella domanda ed oggetto del relativo decreto di concessione.

art. 12 norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale 17/2008.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 14 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 15 modulistica

1. Alle eventuali modifiche alla modulistica prevista nel presente regolamento, si provvederà con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.